

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

NORMA DI DIVIETO	ILLECITO	NORMA SANZIONATORIA	Sanzione in misura ridotta €	Importi minimo/massimo
TITOLO II - TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE				
Articolo 10 del Regolamento del Parco: tutela della flora	Violazione dell'Articolo 10 comma 1 - è vietato il danneggiamento e/o la distruzione di specie arboree e di sottobosco, di Novellame anche mediante l'esercizio del pascolo di mandrie e/o greggi o singoli capi di Bestiame - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Diffformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016	Violazione dell'Articolo 80 comma 2 e dell'Articolo 80 comma 4 della legge regionale n°30/2015	Art. 94 comma 7 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 80 comma 2 e articolo 80 comma 4 <i>N.B.: in aggiunta alla sanzione di cui all'Art. 63 comma 3</i>		Min € 10 - Max € 60 per ogni esemplare fino a somma Max pari a € 210
Articolo 12 del Regolamento del Parco: interventi sulla vegetazione	Violazione dell'Articolo 12 comma 4 - Il taglio al piede di specie arboree e arbustive particolarmente infestanti è consentito esclusivamente previa comunicazione - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 14 del Regolamento del Parco: uso delle risorse vegetali	Violazione dell'Articolo 14 comma 1 - nel Parco è vietata la raccolta di muschi, licheni, sfagni, epatiche e terriccio naturale - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Diffformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016	Violazione dell'Articolo 74 comma 2 lettera a e dell'Articolo 83 comma 2 della legge regionale n°30/2015	Art. 94 comma 8 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 74 comma 2 lettera a e articolo 83 comma 2	500	Min € 250 - Max € 1.500
TITOLO II - TUTELA DELLA FAUNA				
Articolo 15 del Regolamento del Parco: tutela della fauna.	Violazione dell'Articolo 15 comma 4 - E' vietato nutrire animali selvatici, randagi ed inselvatichiti - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Diffformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016	Violazione dell'Articolo 79 comma 2 lettere a, b ed e della legge regionale n°30/2015	Art. 94 comma 1 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 79 comma 2 lettere a, b ed e <i>N.B.: in aggiunta alla sanzione di cui all'Art. 63 comma 1</i>		Min € 350 - Max € 2.100 per ogni esemplare fino a somma Max pari a € 7.000
Diffformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016	Violazione dell'Articolo 79 comma 2 lettera c della legge regionale n°30/2015	Art. 94 comma 2 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 79 comma 2 lettera c <i>N.B.: in aggiunta alla sanzione di cui all'Art. 63 comma 3</i>	80	Min € 40 - Max € 240
Diffformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016	Violazione dell'Articolo 79 comma 2 lettera d della legge regionale n°30/2015	Art. 94 comma 3 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 79 comma 2 lettera d <i>N.B.: in aggiunta alla sanzione di cui all'Art. 63 comma 1</i>		Min € 80 - Max € 480 per ogni esemplare fino a somma Max pari a € 7.000
Diffformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016	Violazione dell'Articolo 79 comma 8 della legge regionale n°30/2015	Art. 94 comma 4 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 79 comma 8 <i>N.B.: in aggiunta alla sanzione di cui all'Art. 63 comma 3</i>	80	Min € 40 - Max € 240

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

<p>Difformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016</p>	<p>Violazione dell'Articolo 79 comma 4 lettera a della legge regionale n°30/2015</p>	<p>Art. 94 comma 5 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 79 comma 4 lettera a <i>N.B.: in aggiunta alla sanzione di cui all'Art. 63 comma 3</i></p>		<p>Min € 40 - Max € 240 per ogni esemplare fino a somma Max pari a € 1.400</p>
<p>Difformità rispetto a misure di tutela e conservazione - Legge regionale n°30/2015 modificata dalla legge regionale n°48/2016</p>	<p>Violazione dell'Articolo 79 comma 7 della legge regionale n°30/2015</p>	<p>Art. 94 comma 6 della LRT n.30/2015: violazione di cui all'articolo 79 comma 7 <i>N.B.: in aggiunta alla sanzione di cui all'Art. 63 comma 1</i></p>	<p>700</p>	<p>Min € 350 - Max € 2.100</p>
<p>Articolo 20 del Regolamento del Parco: <i>Animali di affezione e conduzione di cani</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 15 comma 4 - In conformità con quanto previsto dall'articolo 7 comma 3 ter delle norme tecniche di attuazione del vigente piano per il Parco, all'interno dell'area protetta è vietato l'ingresso di cani - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>TITOLO III - ATTIVITA' E FRUIZIONE</p>				
<p>Articolo 26 del Regolamento del Parco: <i>accesso dei visitatori nel territorio del Parco</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 26 comma 1 - con provvedimento dell'Ente Parco sono individuate le zone del Parco in cui è consentita la visita da parte del pubblico, nonché sono stabiliti i periodi in cui sono consentite le visite e sono determinate le condizioni e le modalità di accesso - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p> <p><i>N.B.: Per i soli residenti nei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello, è consentito l'ingresso gratuito per itinerari denominati A/5, A/6 e A/7</i></p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 26 del Regolamento del Parco: <i>accesso dei visitatori nel territorio del Parco</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 26 comma 2 - L'accesso di visitatori al territorio del Parco è regolamentato, anche previo pagamento di un biglietto d'ingresso, nei limiti indicati dal presente articolo - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 26 del Regolamento del Parco: <i>accesso dei visitatori nel territorio del Parco</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 26 comma 3 - le visite da parte del pubblico devono svolgersi nell'ambito degli itinerari prestabiliti e segnalati; è vietato l'abbandono dei sentieri appositamente predisposti nonché visitare le zone non espressamente interessate dagli itinerari e comunque non aperte alle visite a piedi, utilizzando qualsiasi tipo di veicolo, ivi compresi i velocipedi, e con le cavalcature. Non è consentito ai visitatori facenti parte di un gruppo di visita guidata abbandonare lo stesso gruppo se non per comprovati motivi e comunque previo avviso alla guida, che provvede</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

	<i>ad avvertire il personale di vigilanza dell'Ente Parco - del Regolamento del Parco</i>			
Articolo 26 del Regolamento del Parco: <i>accesso dei visitatori nel territorio del Parco</i>	Violazione dell' Articolo 26 comma 5 - <i>per gruppi di turisti superiori a venti unità, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui si svolge la visita al parco, è obbligatorio l'utilizzo di una guida ambientale provvista della abilitazione ai sensi della legge regionale 23 marzo 2000 n°42 così come modificata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n°14. Per motivi di sicurezza l'Ente Parco con proprio atto, anche su indicazione delle guide ambientali, può ridurre il numero dei turisti sopra indicato per l'obbligatorietà della guida - del Regolamento del Parco</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 26 bis del Regolamento del Parco: <i>uso del litorale</i>	Violazione dell' Articolo 26 bis commi a, b, c, d, e, f, g del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 27 del Regolamento: <i>accesso e transito per Marina di Alberese</i>	Violazione dell' Articolo 27 comma 1 - <i>è vietata la circolazione veicolare e pedonale sulla strada per Marina di Alberese e su tutte le strade che su questa si innestano, dal punto segnalato in prossimità della località denominata Vaccareccia sino al termine della strada stessa da un'ora dopo il tramonto sino alla levata del sole o secondo gli orari diversamente stabiliti dall'Ente Parco - del Regolamento del Parco</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 27 del Regolamento: <i>accesso e transito per Marina di Alberese</i>	Violazione dell' Articolo 27 comma 4 - <i>limitatamente alle ore della giornata non comprese nell'arco temporale di cui al comma 1, sulla strada di accesso a Marina di Alberese è consentito, per la finalità della sosta a Marina di Alberese e fino al completamento della capienza del parcheggio ivi localizzato, il transito alle autovetture capaci di trasportare fino a nove persone, compreso il conducente agli altri autoveicoli con lunghezza massima di 5 metri. E' consentito altresì il transito ai ciclomotori ed ai motoveicoli. Non è consentito il transito ai</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

	<p><i>veicoli a trazione animale se non autorizzati. Le modalità di accesso e di sosta, ed i relativi costi orari saranno determinati dal Consiglio Direttivo con proprio atto, del quale sarà data ampia comunicazione nei modi più opportuni. La sosta nell'area destinata a parcheggio è consentita negli stalli individuati; in caso di intralcio alla viabilità interna del parcheggio il personale di vigilanza può intervenire ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento - del Regolamento del Parco</i></p>			
<p>Articolo 27 del Regolamento: <i>accesso e transito per Marina di Alberese</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 27 comma 5 - <i>ai sensi dell'articolo 23 comma 6 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano per il Parco è vietato l'accesso e la sosta di rimorchi e autocaravan, compresi veicoli dotati di celle o allestimenti abitativi, all'interno del parcheggio di Marina di Alberese. E' sempre vietato il transito sulla strada per Marina di Alberese, a valle della loc. Vaccareccia dei rimorchi, fatti salvi gli autorizzati e quelli impegnati in interventi selvicolturali ed agronomici. E' inoltre vietato il transito degli autocaravan nel periodo ricompreso tra il 01 aprile e il 31 ottobre; l'Ente Parco, con proprio atto e per motivazioni contingenti, può variare i termini di detto periodo - del Regolamento del Parco</i></p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 27 del Regolamento: <i>accesso e transito per Marina di Alberese</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 27 comma 6 - <i>è consentito il transito e la sosta negli spazi individuati agli autobus che svolgono il servizio pubblico di trasporto dei passeggeri in località Marina di Alberese. Gli altri autobus possono transitare lungo la strada di accesso a Marina di Alberese, per le sole operazioni di carico e scarico dei passeggeri senza possibilità di sosta, nel periodo ricompreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo; l'Ente Parco, con proprio atto e per motivazioni contingenti, può variare i termini di</i></p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

	<p><i>detto periodo. E' comunque facoltà del Parco autorizzare il transito di autobus adibiti al trasporto privato di turisti previa verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza circa la viabilità - del Regolamento del Parco</i></p>			
<p>Articolo 27 del Regolamento: <i>accesso e transito per Marina di Alberese</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 27 comma 7 - è sempre fatto divieto di sosta e di fermata lungo tutta la strada di accesso a Marina di Alberese, nel tratto di strada compreso tra la predetta località e le colonne in loc. Spergolaia, nonché nelle relative adiacenze e pertinenze, fatta eccezione per il servizio pubblico, per cui verranno individuati specifici spazi. E' ammessa la sosta dei mezzi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 del presente articolo. E' inoltre fatto divieto di sosta, comprese adiacenze e pertinenze, sulla strada vicinale pubblica denominata "Vecchia Aurelia", compresa l'area antistante la ex scuola comunale dell'infanzia di Spergolaia, sulla strada vicinale pubblica denominata "Degli Olivi", sulla strada vicinale pubblica denominata "Spergolaia" e sulla strada che conduce alla località Vaccareccia dall'intersezione con la strada per Marina di Alberese, fatta eccezione per i proprietari e/o conduttori dei fondi nonché autorizzati - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 27 del Regolamento: <i>accesso e transito per Marina di Alberese</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 27 comma 8 - è fatto obbligo, da parte dei pedoni e dei ciclisti, utilizzare la pista ciclabile nel tratto ricompreso tra le sbarre in loc. Vaccareccia e la località di Marina di Alberese - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 27 del Regolamento: <i>accesso e transito per Marina di Alberese</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 27 comma 9 - tutti i mezzi non ricompresi nei commi del presente articolo per transitare lungo la strada di accesso a Marina di Alberese devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente Parco - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

Articolo 28 del Regolamento: <i>accesso e transito per la foce del fiume Ombrone</i>	Violazione dell' Articolo 28 comma 1 - è vietato il transito veicolare sulla strada litoranea di bonifica che conduce alla foce del fiume Ombrone - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 28 del Regolamento: <i>accesso e transito per la foce del fiume Ombrone</i>	Violazione dell' Articolo 28 commi 2, 3 e 4 del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 29 del Regolamento: <i>accesso e transito lungo la strada degli Olivi</i>	Violazione dell' Articolo 29 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 30 del Regolamento: <i>limitazioni di transito</i>	Violazione dell' Articolo 30 comma 1 - per motivi inerenti il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente Parco può determinare temporanee limitazioni di circolazione lungo le strade gestite direttamente dall'Ente medesimo, previa adeguata segnalazione - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 31 del Regolamento: <i>rimozione di veicoli in sosta</i>	Violazione dell' Articolo 31 comma 1 - nel caso di mancato rispetto dei divieti di cui al presente capo, con conseguenti problemi di pericolo, di intralcio e di sicurezza per la viabilità, il personale di vigilanza dell'Ente Parco può procedere alla rimozione del veicolo del trasgressore, addebitando, a quest'ultimo, tutte le spese inerenti il trasporto e la custodia del mezzo rimosso - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 31 bis del Regolamento: <i>pista ciclabile</i>	Violazione dell' Articolo 31 bis comma 1 - sulla pista ciclabile che conduce da Alberese a Marina di Alberese è consentita la sola circolazione pedonale e dei velocipedi - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 31 bis del Regolamento: <i>pista ciclabile</i>	Violazione dell' Articolo 31 bis comma 2 - è fatto divieto di abbandonare il tracciato della pista ciclabile e di accedere alle aree adiacenti - del Regolamento del Parco	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 31 bis del Regolamento: <i>pista ciclabile</i>	Violazione dell' Articolo 31 bis comma 3 - è vietata la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo, esclusi quelli di cui al precedente comma 1, o mezzo a motore fatta	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

	<i>eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza, dell'Ente Parco e per quelli espressamente autorizzati per interventi di manutenzione e simili - del Regolamento del Parco</i>			
Articolo 33 del Regolamento: <i>circolazione fuori strada</i>	Violazione dell' Articolo 33 comma 1 - <i>in tutto il territorio del Parco è vietata la circolazione al di fuori delle strade esistenti così come individuate dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo n.° 285 /92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche. E' considerata circolazione fuori strada con mezzi motorizzati anche il percorrere sentieri a fondo naturale, mulattiere, tratturi, piste da esbosco, cesse parafuoco, tracciati a servizio dell'attività agricola e forestale - del Regolamento del Parco</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 35 del Regolamento: <i>divieti</i>	Violazione dell' Articolo 35 lettere a. <i>il campeggio, l'attendamento e simili</i> b. <i>il pernottamento con caravan e autocaravans</i> c. <i>l'accensione di fuochi, nonché intraprendere azioni o utilizzare strumenti che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi (uso di fornelli a fiamma libera, barbecue e simili)</i> d. <i>l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura. I residenti delle aziende agricole e dei manufatti a destinazione residenziale del Parco possono trasportare armi legittimamente detenute, esclusivamente per raggiungere o lasciare la propria abitazione, a condizione che le stesse siano scariche e riposte nell'apposita custodia. E' sempre ammesso il trasporto di armi legittimamente detenute, a condizione che le stesse siano scariche e riposte nell'apposita custodia, lungo il tratto della SS. N°1 Aurelia che attraversa l'area protetta del Parco Regionale della Maremma. L'introduzione di armi da parte di non residenti deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500

	<p>parco previa richiesta dell'interessato.</p> <p>e. il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo</p> <p>f. lo svolgimento di manifestazioni quali "war games", "rave party" e similari</p> <p>g. lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate</p> <p>h. abbandonare rifiuti di ogni genere</p> <p>i. è vietato manomettere in qualsiasi modo la vegetazione, nonché arrecare molestia o disturbo agli animali e raccogliere esemplari di animali o parti di essi, ivi compresi gli invertebrati.</p> <p>E' vietata, altresì, la raccolta o l'alterazione di rocce, minerali e fossili, funghi, tartufi ed asparagi, fermo restando quanto già precisato al precedente articolo 25 comma 3</p> <p>j. è vietato introdurre e condurre nell'area del Parco cani, anche al guinzaglio, ed altri animali compresi quelli da affezione e le cavalcature, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 e art. 26 comma 1 del presente regolamento</p> <p>k. è vietato somministrare cibo agli animali selvatici presenti nel Parco</p> <p>l. è vietato oltrepassare eventuali recinzioni, se non espressamente autorizzati, o lasciare cancelli aperti nel caso in cui, al momento del passaggio, gli stessi fossero chiusi</p> <p>m. è vietata la costruzione di capanni e/o ripari di qualsiasi natura. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Parco per il raggiungimento dei propri fini istituzionali</p> <p>n. è vietata la rimozione e lo spostamenti di tronchi, rami e radici, anche se spiaggiati</p> <p>- del Regolamento del Parco</p>			
<p>TITOLO IV - TUTELA FAUNA ITTICA ED ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA DISCIPLINARE TUTELA FAUNA ITTICA ED ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA NEL FIUME OMBRONE NEI TRATTI CONSENTITI (art. 40 comma 2 del Regolamento del Parco)</p>				
<p>Articolo 1 - Il numero dei pescatori ammessi giornalmente alla pratica della pesca nei tratti di fiume indicati nell'art. 39 comma 1 del Regolamento del Parco, è fissato in numero di 80 (ottanta), adeguato a conciliare le esigenze sportive</p>	<p>Violazione dell'Articolo 1 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

dei fruitori con le finalità conservazionistiche e di tutela della biodiversità del Parco.				
Articolo 2 - La pesca è consentita dal 01 Aprile al 31 di Ottobre di ogni anno, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; la pesca è inoltre ammessa nei giorni festivi ricompresi in tale periodo. L'Ente Parco si riserva, per motivazioni legate al perseguimento delle proprie finalità, la facoltà di vietare la pesca nei periodi previsti dal presente articolo.	Violazione dell' Articolo 2 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 3 - L'attività di pesca sportiva è consentita dal sorgere del sole al tramonto; l'accesso al territorio del parco per lo svolgimento della pesca sportiva medesima è consentito da trenta minuti prima del sorgere del sole a trenta minuti dopo il tramonto.	Violazione dell' Articolo 3 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 4 - E' vietato lo svolgimento della attività di pesca sportiva al di fuori del periodo e dell'orario previsti ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Disciplinare. La sanzione viene raddoppiata in caso di pesca notturna.	Violazione dell' Articolo 4 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 5 - Il permesso di pesca autorizza il possessore all'accesso al territorio del Parco, alle aree individuate per la sosta e all'esercizio della pesca nei tratti di fiume a ciò destinati, negli orari e periodi consentiti. E' rilasciato dall'Ente Parco e/o da soggetti da esso delegati secondo le modalità e tariffe individuate da apposita deliberazione dell'Ente Parco medesimo, sentite le associazioni dei pescatori maggiormente rappresentative. Il permesso di pesca è rilasciato previa esibizione della licenza di pesca in corso di validità così come individuata dalla vigente normativa regionale; tale permesso è nominativo, valido esclusivamente per la data indicata e per il periodo indicato nell'articolo 2 del presente disciplinare. Sul permesso di pesca, che deve essere obbligatoriamente riconsegnato alla fine della giornata di pesca nelle cassette postali apposte dall'Ente Parco nelle aree di sosta, vanno segnalate le catture effettuate secondo le modalità previste nel successivo articolo 10 ed altri. E' consentito l'accesso gratuito ai pescatori minori di 12 anni purchè accompagnati da un maggiorenne, responsabile negli atti di pesca del minore. Il minore deve dotarsi di permesso gratuito con il quale accedere alle aree individuate per la sosta e per l'esercizio della pesca; nello stesso permesso provvederà ad annotare le eventuali catture effettuate. E' facoltà dell'Ente Parco autorizzare l'accesso di eventuali accompagnatori, previo di pagamento di un biglietto di ingresso, (a titolo gratuito fino a 12 anni), nel numero di uno per pescatore munito di permesso.	Violazione dell' Articolo 5 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500
Articolo 6 - La postazione di pesca potrà essere raggiunta oltre che a piedi anche con mezzi attivati esclusivamente a propulsione motoria muscolare: biciclette, biciclette a pedalata assistita e monopattini. E' vietato l'utilizzo di monopattini elettrici e di bicicletta elettrica. L'Ente Parco, per le persone	Violazione dell' Articolo 6 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	100	Min € 50 - Max € 500

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

<p>invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e riconosciuti da apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza (contrassegno invalidi), rilascia, a chi ne fa richiesta, in deroga al presente punto, autorizzazione nominativa per il raggiungimento della postazione di pesca con mezzi motorizzati. Esclusivamente per quest'ultima fattispecie è consentito un unico accompagnatore a titolo gratuito il quale non potrà esercitare attività di pesca.</p>				
<p>Articolo 7 - Nelle aree individuate dall'articolo 39 del regolamento è consentito esercitare la pesca sportiva solo dalle punti facilmente accessibili della sponda del fiume, senza che ne venga modificata né la morfologia né la vegetazione erbacea, arbustiva e arborea presente.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 7 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 8 - La postazione di pesca spetta di diritto al primo occupante. La stessa postazione potrà essere occupata da più pescatori se in accordo tra loro. Il pescatore è obbligato, per facilitare il controllo da parte degli organi preposti, a segnalare in modo ben visibile la sua presenza mediante l'apposizione di un segnale ben individuabile in corrispondenza della posizione effettivamente occupata sulla sponda. Il primo occupante il posto di pesca ha diritto che il pescatore sopraggiunto si collochi ad una distanza minima di 15 metri.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 8 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 9 - La presenza ed il passaggio dei pescatori non deve arrecare alcuna turbativa all'ambiente: è vietato abbandonare rifiuti, con l'obbligo espresso di prelevare quelli eventualmente ritrovati nell'area occupata.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 9 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 10 - La pesca deve essere esercitata esclusivamente dalla sponda mediante canna e lenza, precisando che ciascun pescatore non può utilizzare più di due canne fisse o con mulinello; la distanza massima tra le due canne non può essere superiore a 5 metri e le due canne medesime devono essere provviste al massimo di due ami. E' consentita la presenza di una canna di riserva purchè smontata, disarmata ed in custodia. E' consentito l'uso della mazzacchera.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 10 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 11 - E' consentita la tecnica di pesca a spinning e a mosca con l'impiego di esche artificiali, munite al massimo di due ancorotti con massimo tre punte ciascuno.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 11 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 12 - Ciascun pescatore non potrà catturare giornalmente più di 3 Kg di pesce, ad esclusione dei casi in cui i singoli esemplari eccedano singolarmente o cumulativamente il peso limite individuato.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 12 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 13 - Ciascun pescatore dovrà essere munito di un solo contenitore dove detenere, bene in vista, per agevolare il controllo, dei pesci catturati. Sono vietati, come contenitori, borse e sacchetti di plastica.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 13 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 14 - Nel caso in cui vengano catturate spigole, ombrine, orate, carpe e leccie amia, dovranno essere registrate sul</p>	<p>Violazione dell'Articolo 14 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo</i></p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art.</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

<p>permesso di pesca appena immesse nel cestino. Per le altre specie non elencate è sufficiente la registrazione ogni 5 capi. Per la detenzione dei pesci dovranno essere rispettate le misure minime calcolate dal lobo più lungo della coda alla bocca chiusa del pesce, oltre alle quantità di seguito elencate:</p> <p><i>a) Spigola:</i> minimo 40 cm - massimo 3 capi <i>b) Ombrina:</i> minimo 25 cm - massimo 3 capi <i>c) Orata:</i> minimo 25 cm - massimo 3 capi <i>d) Cefalo:</i> minimo 20 cm - (senza distinzione di generi: mugil, liza, etc.) <i>e) Anguilla:</i> minimo 30 cm - massimo 10 capi <i>f) Triglia:</i> minimo 11 cm <i>g) Cavedano:</i> minimo 30 cm <i>h) Carpa:</i> minimo 35 cm - massimo 3 capi <i>i) Leccia amia:</i> minimo 30 cm - massimo 3 capi</p>	<p>40 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>		
<p>Articolo 15 - Quanto previsto al precedente articolo non si applica ai pesce serra, pesce gatto e carassio i quali, in deroga, possono essere catturati senza limitazione di capi, peso e misura.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 15 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 16 - Per quanto concerne la cattura di cheppie e lamprede, queste due ultime specie dovranno essere immediatamente rilasciate con la tecnica della mano bagnata e segnalate come avvenuta cattura, anche se rilasciate, nel permesso di pesca.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 16 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 17 - Sono autorizzate esclusivamente le seguenti esche naturali: sarda, trancio di pesce o cefalopodi, anellidi di qualsiasi tipo, tutte le esche a base vegetale (paste varie). E' fatto divieto di reperire l'esca nel territorio del Parco ed esercitare qualsiasi forma di pasturazione e la pesca con sughero piombato; è vietato l'uso di filaccioni nonché la pesca a strappo con ancorotti. E' consentito detenere al massimo un chilogrammo di esca per la pasturazione.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 17 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 18 - E' sempre vietata la pasturazione con sangue, la pesca con pesce vivo e gambero vivo.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 18 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 19 - Per le eventuali violazioni non elencate nel presente disciplinare si applica la sanzione di euro 100.</p>	<p>Violazione dell'Articolo 19 del disciplinare della pesca sportiva (<i>articolo 40 comma 2 del Regolamento del Parco</i>)</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>100</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 20 - Al pescatore recidivo verrà applicata una sanzione doppia all'importo previsto.</p>				
<p>Articolo 21 - Per le violazioni al presente disciplinare, verrà applicata inoltre una sanzione amministrativa accessoria, consistente nel fermo di un mese, da applicarsi nella stagione di pesca dell'anno successivo.</p>				
<p>TITOLO V - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO CAPO I - NORME PER L'ATTIVITÀ SUL TERRITORIO</p>				
<p>Articolo 45 del Regolamento: <i>opere ed interventi vietati</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 45 comma 2 - in impianti</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art.</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

	<i>arborei specializzati, compresi i vigneti, è vietata l'utilizzazione di paleria di colore metallico. E' sempre vietato l'utilizzo di paleria in calcestruzzo - del Regolamento del Parco</i>	98 comma 2 del Regolamento del Parco		
Articolo 45 del Regolamento: <i>opere ed interventi vietati</i>	Violazione dell'Articolo 45 comma 4 - <i>nella manutenzione straordinaria o nuova realizzazione, ove consentito, di viabilità privata e porzioni agricole è consentito il solo uso di inerti di colorazione simile a quella esistente. L'utilizzo di eventuali materiali diversi deve essere preventivamente approvato dall'Ente Parco - del Regolamento del Parco</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	250	Min € 50 - Max € 500
Articolo 45 del Regolamento: <i>opere ed interventi vietati</i>	Violazione dell'Articolo 45 comma 6 - <i>fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 14 delle vigenti norme tecniche di attuazione, per le recinzioni ad uso zootecnico o utilizzate per il contenimento e la gestione della fauna selvatica ungueata, è ammessa l'altezza massima fuori terra di 1,80 metri, compresa la posa in opera di elementi orizzontali di filo spinato sulla sommità - del Regolamento del Parco</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	250	Min € 50 - Max € 500
Articolo 45 del Regolamento: <i>opere ed interventi vietati</i>	Violazione dell'Articolo 45 comma 8 - <i>fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 9 quater delle vigenti norme tecniche di attuazione, è vietata la realizzazione fuori terra di condotte idriche e di cisterne ad utilizzo permanente - del Regolamento del Parco</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	250	Min € 50 - Max € 500
Articolo 45 del Regolamento: <i>opere ed interventi vietati</i>	Violazione dell'Articolo 45 comma 10 - <i>è vietata la realizzazione di concimaie o siti di stoccaggio di risulti originate da produzioni agricole in genere, entro cento (100) metri da strada di uso pubblico nonché da abitazioni e strutture agrituristiche esterne all'azienda agricola medesima. Entro dodici mesi dalla approvazione del presente regolamento devono essere adeguate al presente comma le concimaie ed i siti di stoccaggio esistenti - del Regolamento del Parco</i>	Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco	250	Min € 50 - Max € 500

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

<p>Articolo 45 del Regolamento: <i>opere ed interventi vietati</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 45 comma 11 - in conformità con quanto previsto dalla vigenti normativa sui rifiuti, è vietato la permanenza di materiali plastici e di altra tipologia di risulta provenienti da attività agro-silvo-pastorali, che devono essere smaltiti nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 47 del Regolamento: <i>specifiche tecniche delle abitazioni rurali</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 47 comma 11 - le gronde e i pluviali devono essere realizzati in rame o materiali similari nell'aspetto visivo - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 48 del Regolamento: <i>specifiche tecniche degli annessi rurali</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 48 comma 7 - le gronde e i pluviali devono essere realizzati in rame o materiali similari nell'aspetto visivo - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 48 del Regolamento: <i>specifiche tecniche degli annessi rurali</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 48 comma 9 - i locali destinati ad uso di porcilaia, stalla, pollaio, ovile, conigliera e ricovero di animali in genere devono essere localizzati ad una distanza non inferiore a mt. 20,00 rispetto ai fabbricati destinati ad uso abitativo - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 48 del Regolamento: <i>specifiche tecniche degli annessi rurali</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 48 comma 11 - le concimaie vanno realizzate su pavimentazioni in calcestruzzo o su terreno reso impermeabile. La distanza delle concimaie dalle abitazioni dell'azienda agricola non può essere inferiore a mt. 25,00; per quelle esterne all'azienda agricola sono valide le prescrizioni contenute nel precedente articolo 45 comma 10. Tali strutture devono presentare un idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, in conformità con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria e di tutela dall'inquinamento - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 48 del Regolamento: <i>specifiche tecniche degli annessi rurali</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 48 comma 12 - fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 14 ter delle vigenti norme tecniche di attuazione, è ammessa la realizzazione di tunnel per la produzione di colture orticole o specializzate protette nel rispetto delle</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

	<p>seguenti condizioni:</p> <p>a) sono esclusivamente realizzabili nelle zone D previste dal vigente piano per il parco;</p> <p>b) l'altezza massima consentita deve essere non superiore a 1,80 metri computata all'apice della copertura;</p> <p>c) preventivamente alla posa in opera dei tunnel deve essere presentata all'ufficio tecnico del Parco della Maremma relazione agronomica esplicativa dell'intervento proposto, oltre allo screening di prevalutazione di incidenza;</p> <p>d) i tunnel devono di norma essere costruiti con materiali plastici, devono avere strutture leggere di ancoraggio e non possono essere dotati di impianti fissi di riscaldamento né di illuminazione;</p> <p>e) i tunnel devono avere copertura stagionale. Il conduttore ed il tecnico abilitato inseriranno nella relazione agronomica gli specifici impegni legati al periodo di rimozione della copertura del tunnel medesimo - del Regolamento del Parco</p>			
<p>Articolo 49 del Regolamento: <i>altri interventi e arredo verde</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 49 comma 2 - possono essere realizzate recinzioni, a delimitazione delle proprietà, purché effettuate con pali in legno tali da formare paracintati del tipo "alla maremmana" o con pali di castagno o ferro verniciato e rete a maglia sciolta o elettrosaldata, con altezza non superiore a mt. 1,80; le recinzioni possono essere dotate alla base di cordolo interrato di altezza massima di cm. 30. Le recinzioni devono essere schermate con siepi di essenze autoctone in caso di inadeguato inserimento ambientale - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 49 del Regolamento: <i>altri interventi e arredo verde</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 49 comma 3 - i cancelli di accesso vanno realizzati in legno o in ferro e devono presentare le medesime finiture e gli stessi schemi della recinzione attigua - del Regolamento del Parco</p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>

ELENCO VIOLAZIONI E SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 63 COMMA 3 DELLA LRT 30/2015 - allegato A

<p>Articolo 49 del Regolamento: <i>altri interventi e arredo verde</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 49 comma 4 - <i>nelle corti di pertinenza ai fabbricati possono essere messe in opera pavimentazioni, purché consentano l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo; a tale fine possono essere utilizzati sia materiali naturali, quali la terra battuta, il ghiaietto e l'acciottolato in pietra, sia altri materiali quali pietra locale, piastrelle in cotto e blocchetti di cemento.</i></p> <p><i>Nel caso di frazionamento di proprietà non è consentito utilizzare diverse varietà di pavimentazione - del Regolamento del Parco</i></p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 49 del Regolamento: <i>altri interventi e arredo verde</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 49 comma 10 lettera a - <i>l'uso di essenze autoctone, da ricercarsi tra quelle maggiormente diffuse negli ambienti pedoclimatici presenti nel comprensorio del Parco - del Regolamento del Parco</i></p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>Articolo 49 del Regolamento: <i>altri interventi e arredo verde</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 49 comma 11 - <i>Eventuali piccole recinzioni per ricovero di animali domestici e di bassa corte dovranno avere le caratteristiche dettate al precedente comma 2 del presente articolo; eventuali deroghe all'altezza potranno essere autorizzate dall'ufficio tecnico dell'Ente Parco al momento del conferimento del nulla osta per motivate esigenze dimostrate dal richiedente. E' comunque espressamente vietata la realizzazione del cordolo di fondazione - del Regolamento del Parco</i></p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>
<p>TITOLO V - ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</p> <p>CAPO III – DISCIPLINA PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</p>				
<p>Articolo 62 del Regolamento: <i>interventi soggetti ad autorizzazione al vincolo idrogeologico</i></p>	<p>Violazione dell'Articolo 62 comma 2 - <i>sono soggetti al nulla osta dell'Ente Parco senza valenza di autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al comma 1, gli interventi di cui all'art. 99 del Regolamento forestale purché siano rispettate le condizioni impartite dall'articolo stesso - del Regolamento del Parco</i></p>	<p>Art. 63 comma 3 della LRT n.30/2015 e combinato disposto art. 98 comma 2 del Regolamento del Parco</p>	<p>250</p>	<p>Min € 50 - Max € 500</p>